

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).**

**CAPO II**

*NORME FINALI*

**Art. 81**

*(Copertura finanziaria)*

**1.** Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

**Art. 82**

*(Entrata in vigore)*

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto, fermo restando il disposto di cui agli articoli 33, comma 13, e 70, comma 7, dall'1 gennaio 1996.